

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1753 DELLA COMMISSIONE

del 1° ottobre 2021

**relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e normativi di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 107, paragrafo 4, l'articolo 114, paragrafo 7, l'articolo 115, paragrafo 4, l'articolo 116, paragrafo 5, l'articolo 142, paragrafo 2, e l'articolo 391, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Gli enti sono tenuti a soddisfare requisiti patrimoniali in maniera che rispecchino adeguatamente i rischi assunti, rischio di credito compreso, tenuto conto del diverso contesto geografico in cui opera ciascun ente. Il rischio di credito assunto dagli enti in relazione alle esposizioni verso soggetti ubicati al di fuori dell'Unione è determinato, a parità di tutti gli altri fattori, dalla qualità del pertinente quadro normativo e della vigilanza applicabili a tali soggetti nel paese terzo d'interesse.
- (2) Gli enti devono inoltre limitare le loro esposizioni verso singoli clienti per evitare di essere esposti a un rischio di concentrazione eccessiva. Nel calcolare le loro esposizioni verso singoli clienti, gli enti possono essere autorizzati a escludere da tale calcolo determinati tipi di esposizioni verso enti. Tuttavia, quando i clienti sono situati al di fuori dell'Unione, il fatto che possano essere trattati come enti dipende anche dalla qualità del quadro normativo e della vigilanza applicati a tali soggetti nel paese terzo in questione.
- (3) Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup> ha introdotto, tra l'altro, all'articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013 una disposizione che conferisce alla Commissione il potere di adottare decisioni di esecuzione relative al fatto che un paese terzo applichi o meno requisiti prudenziali di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli vigenti nell'Unione, al fine di determinare il trattamento delle esposizioni a norma della parte quattro del regolamento (UE) n. 575/2013. È pertanto opportuno stabilire un elenco di paesi terzi e territori in cui i requisiti prudenziali di vigilanza e normativi sono considerati equivalenti a quelli applicati nell'Unione ai fini dell'articolo 391 di tale regolamento. Ai fini della certezza del diritto e della coerenza, è necessario includere in un'unica decisione tutte le disposizioni sull'equivalenza dei requisiti di vigilanza e normativi di paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013. È pertanto necessario abrogare e sostituire la decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155).

